

6. Giurisprudenza e risposte istituzionali alla violenza di genere

di *Elena Sorba*

6.1. Quadro generale: giurisprudenza e assetto istituzionale della tutela

L'evoluzione del quadro normativo in materia di violenza di genere riflette un graduale riconoscimento della necessità di una tutela integrata e multidimensionale. Norme internazionali, europee e nazionali hanno posto le basi per un cambiamento istituzionale, che tuttavia risulta ancora incompleto e disomogeneo nella prassi applicativa. Accanto alla definizione dei doveri degli Stati, emerge una crescente attenzione al tema della protezione delle vittime e dell'effettività dell'accesso alla giustizia, in un contesto in cui la violenza domestica e di genere resta per lo più sommersa e sottovalutata.

6.1.1. Il cambio di paradigma istituzionale nella protezione delle vittime

Come ha evidenziato la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nel rapporto approvato nel 2021: *“Il nostro Paese direttamente o indirettamente non di rado condiziona l'erogazione di prestazioni pubbliche di sostegno alla denuncia di un delitto, finanche della sentenza di condanna”* (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, *“Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata”*, 2021). Tale impostazione è in contrasto con l'approccio introdotto dall'art. 24 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, che riconosce

il diritto alla protezione sociale indipendentemente dall'esito del procedimento giudiziario. La stessa Commissione sottolinea: *“Si tratta di un approccio nuovo che pone al centro i bisogni e le richieste della vittima e non le vicende giudiziarie dell'autore”*.

Anche il GREVIO, nel primo rapporto sull'Italia (2020), ha espresso una posizione analoga: *“La protezione delle vittime non può essere subordinata alla formalizzazione di una denuncia penale: lo Stato ha l'obbligo positivo di prevenire e proteggere anche in assenza di iniziativa giudiziaria da parte della vittima”*. Questo cambio di paradigma, che pone al centro la persona vittima di violenza e i suoi bisogni concreti, implica – secondo la Commissione – la necessità di un disegno strutturale che preveda standard minimi nazionali dei servizi, da garantire uniformemente su tutto il territorio, con allocazioni certe di risorse: *“né più né meno di quanto accade oggi per la programmazione nel settore della salute (trattandosi comunque di salute fisica e psichica della donna vittima)”* (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, “Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata”, 2021).

6.1.2. Orientamenti vincolanti delle Corti superiori

La giurisprudenza rappresenta un osservatorio privilegiato per valutare l'effettività della tutela contro la violenza di genere. Tuttavia, il confronto tra il diritto enunciato e la prassi applicativa evidenzia un divario persistente e strutturale. Alcune pronunce delle corti superiori, come la Corte di Cassazione e la Corte EDU, hanno delineato principi rilevanti in materia di protezione delle vittime e obblighi positivi dello Stato, ma non sempre si sono tradotte in orientamenti coerenti e costanti, lasciando spazio a decisioni ambigue o minimizzanti.

Le sentenze selezionate in questa sezione non offrono un quadro esaustivo, ma presentano esempi che hanno contribuito a rafforzare il riconoscimento della violenza di genere come fenomeno strutturale. Il loro valore risiede più nel potenziale normativo che rappresentano che in una coerenza applicativa stabile e diffusa.

Giurisprudenza della Corte di Cassazione. Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione ha emesso alcune decisioni che segnano una svolta importante nel riconoscimento della violenza domestica anche al di fuori del solo ambito penale. Con l’ordinanza n. 9691/2022, la Corte ha stabilito che il principio di bigenitorialità non può essere applicato in modo automatico nei casi di violenza intrafamiliare. Il giudice civile è tenuto a svolgere una valutazione autonoma e rigorosa sull’interesse superiore del minore, anche in assenza di una condanna penale, motivando in modo dettagliato ogni provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale. Questi orientamenti sono stati rafforzati dall’ordinanza n. 13217/2021, che ha escluso la possibilità di fondare decisioni giudiziarie su concetti privi di validazione scientifica, come la cosiddetta “sindrome da alienazione parentale” (PAS). Secondo la Corte, tali teorie non possono giustificare misure di affidamento o allontanamento del minore in assenza di un’istruttoria approfondita e centrata sull’interesse concreto del bambino. Particolarmente rilevante anche la sentenza n. 47121/2023, con cui la Cassazione ha affermato che l’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, c.p. è applicabile anche quando la vittima della violenza assistita è un bambino in tenerissima età. Il principio stabilito è che la presenza del minore durante condotte violente abituali è sufficiente a configurare l’offesa, trattandosi di un reato di pericolo astratto, senza che sia necessario accertare una piena consapevolezza del trauma da parte del minore. Infine, una significativa pronuncia del Tribunale di Potenza (Sezione Penale, sentenza n. 188/2025) ha chiarito che la ritrattazione della persona offesa – così come la remissione di querela – non deve essere automaticamente letta come indice di inattendibilità. Al contrario, può costituire un segnale di condizionamento psicologico o intimidazione. Il giudice è tenuto a valutare l’intero contesto probatorio e a garantire la prosecuzione del procedimento quando emergano elementi di rischio concreto per la vittima.

Giurisprudenza della Corte EDU. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha svolto un ruolo decisivo nell’affermazione dei doveri positivi degli Stati nella prevenzione e repressione della violenza domestica, ribadendo in diverse occasioni che l’inerzia delle autorità pubbliche può tradursi in una violazione dei diritti fondamentali. Nella causa *Opuz v. Turkey* (2009), la Corte ha riconosciuto che la violenza

domestica può costituire una forma di trattamento inumano e degradante, nonché una violazione dell'art. 14 CEDU per discriminazione di genere. È una decisione fondamentale che ha contribuito a definire la violenza di genere come un fenomeno sistemico, e non meramente episodico. In *Talpis v. Italy* (2017), l'Italia è stata condannata per la violazione degli articoli 2, 3 e 14 CEDU. Nonostante le reiterate denunce della vittima, le autorità italiane non avevano adottato misure efficaci per prevenire l'omicidio del figlio e il tentato omicidio della madre. La sentenza ha avuto un impatto significativo sul piano interno, contribuendo all'approvazione della legge n. 69/2019, nota come "Codice Rosso". Infine, nella sentenza *Landi v. Italy* (2022, ric. n. 10929/19), la Corte ha ribadito l'obbligo dello Stato di agire con tempestività, autonomia e proattività, adottando misure preventive anche in assenza di formali denunce. La decisione sottolinea la necessità di una valutazione continua e concreta del rischio, che non può dipendere unicamente dall'iniziativa della vittima.

6.2. La giustizia nella prassi: l'inchiesta parlamentare della Commissione femminicidi

Il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, istituita dal Senato nella XVIII Legislatura, ha rappresentato uno snodo conoscitivo fondamentale per valutare l'effettiva attuazione delle norme esistenti e per indagare le disfunzioni sistemiche della risposta giudiziaria. Tra i documenti prodotti, due in particolare risultano centrali nell'analisi della giustizia applicata nei casi di violenza domestica e femminicidio:

- la Relazione sulla vittimizzazione secondaria (2021), che esamina 1.411 procedimenti civili e minorili in cui sono emersi elementi di violenza, con un focus sulla mancata considerazione della violenza nei giudizi di affidamento e responsabilità genitoriale;
- la Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia (2021), che analizza 211 casi di omicidio di donne da parte di uomini tra il 2017 e il 2018, ricostruendo criticità investigative, archiviazioni improprie, mancate misure cautelari e sentenze.

Entrambe le indagini mettono in luce la discrepanza tra i principi di

diritto e le prassi effettive, offrendo un'analisi fondata su atti giudiziari, dati statistici, consulenze, provvedimenti e decreti. Queste relazioni forniscono dunque un quadro empirico e strutturale della violenza istituzionale e della vittimizzazione secondaria, connessa al malfunzionamento del sistema giudiziario e alla carenza di formazione degli operatori.

6.2.1. Vittimizzazione secondaria e violenza nei procedimenti familiari: evidenze dalla Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta

6.2.1.1. Introduzione: obiettivi dell'inchiesta

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha dedicato un'indagine specifica al fenomeno della vittimizzazione secondaria nei procedimenti civili e minorili. Tale inchiesta ha inteso verificare l'effettiva attuazione della Convenzione di Istanbul da parte del sistema giudiziario italiano, con particolare riferimento all'art. 18, che impone agli Stati l'obbligo di evitare che le vittime di violenza subiscano una rinnovata sofferenza a causa delle procedure istituzionali. L'indagine nasce anche dalle numerose segnalazioni di madri vittime di violenza che, in sede civile e minorile, si sono viste sottrarre i figli o sono state esposte a decisioni giudiziarie lesive dei loro diritti e della sicurezza dei minori. Di fronte a questa evidenza empirica, la Commissione ha deliberato di analizzare sistematicamente i procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'affidamento dei figli e la responsabilità genitoriale, al fine di individuare prassi disfunzionali, distorsioni interpretative e vuoti normativi. L'obiettivo dichiarato è stato quello di accertare se e come le condotte violente del genitore maltrattante siano effettivamente valutate nei giudizi civili e minorili, e quali ricadute abbiano sull'organizzazione dell'affido. La Commissione sottolinea con forza che non può esistere un sistema bifronte, in cui da un lato il genitore autore di violenza viene perseguito in sede penale e, dall'altro, considerato idoneo alla genitorialità nei procedimenti civili, in assenza di qualsivoglia accertamento sulla violenza. L'inchiesta ha incluso:

- 1.411 procedimenti giudiziari iscritti nel 2017, esaminati tra il

2020 e il 2021, di cui 1.059 civili ordinari (separazioni giudiziali con richieste di affidamento di minori) e 352 minorili (procedimenti sulla responsabilità genitoriale dinanzi ai Tribunali per i Minorenni);

- un campione rappresentativo di giudizi civili e minorili, i cui atti processuali sono stati esaminati integralmente (atti di parte, verbali, consulenze tecniche, relazioni dei servizi, provvedimenti giurisdizionali);
- dati statistici, raccolti con il supporto dell'ISTAT e integrati da questionari rivolti a procure, tribunali ordinari e minorili, CSM, CNF, ordini professionali e Scuola Superiore della Magistratura.

Il lavoro, di natura qualitativa e quantitativa, ha consentito di costruire un quadro strutturale della vittimizzazione istituzionale, evidenziando come la sottovalutazione della violenza domestica nei giudizi civili rappresenti una forma concreta e ripetuta di danno alle vittime e ai loro figli.

La Commissione sostiene che l'efficacia deterrente del sistema passa non solo dalla repressione penale, ma dalla capacità degli organi giudiziari di riconoscere e accertare la violenza anche nei procedimenti civili e minorili, adottando misure coerenti e coordinate di protezione, limitazione della responsabilità genitoriale e affidamento.

6.2.1.2. I procedimenti civili e minorili: tra conflitto e violenza

Una delle criticità più gravi evidenziate dalla Commissione parlamentare riguarda l'impatto della violenza domestica nei procedimenti civili e minorili, in particolare nei casi di affidamento dei figli. In assenza di un obbligo normativo esplicito di considerare sistematicamente la violenza pregressa, molti tribunali tendono a ricondurre tali situazioni a semplici "conflitti familiari", ignorando la specificità e l'asimmetria delle relazioni violente. La Commissione ha documentato il ricorso ricorrente a concetti privi di validazione scientifica, come la cosiddetta "alienazione parentale", utilizzata per delegittimare le madri protettive anche in contesti segnati da violenza accertata. Questa impostazione indebolisce il principio del superiore interesse del minore e può comportare conseguenze gravemente lesive, tra cui

l'affidamento al genitore maltrattante o l'assenza di valutazioni concrete del rischio. Queste dinamiche producono effetti sistemici: l'allontanamento dei figli, la deresponsabilizzazione delle madri, la negazione della violenza come categoria giuridica rilevante. Secondo la Commissione, tali prassi costituiscono vere e proprie forme di vittimizzazione istituzionale, acuite dalla frammentazione tra le giurisdizioni e dalla cronica carenza di formazione specialistica. Il clima di sfiducia che ne deriva è confermato anche dai dati raccolti da D.i.Re (2022): solo il 32% delle donne accolte nei centri antiviolenza intraprende un percorso giudiziario, nonostante la frequente presenza di violenza grave.

6.2.1.3. Il mancato riconoscimento della violenza nei procedimenti civili e minorili

Nel contesto della violenza domestica e di genere, i procedimenti civili e minorili sull'affidamento dei figli rappresentano uno degli ambiti più esposti al rischio di vittimizzazione secondaria.

La marginalizzazione della violenza. Secondo l'indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio (analisi di 1.411 procedimenti civili e minorili), le prassi giudiziarie mostrano una sistematica rimozione della violenza domestica come elemento giuridicamente rilevante. In sede presidenziale, solo nel 15,6% dei casi le allegazioni di violenza sono state esaminate; nel restante 84,4% la questione è stata completamente ignorata (679 casi)⁴. Tali dati offrono una rappresentazione plastica della sistematica rimozione della violenza come fattore giuridicamente rilevante. Questa rimozione concettuale comporta la neutralizzazione della violenza nelle valutazioni di genitorialità, contribuendo a decisioni che ignorano o minimizzano le

⁴ I dati si riferiscono esclusivamente ai fascicoli civili ordinari – parte del sottocampione di 1.059 procedimenti civili ordinari (su un totale di 1.411 fascicoli, comprensivi anche di procedimenti minorili) – nei quali si è effettivamente tenuta l'udienza presidenziale e il giudice ha emesso un provvedimento temporaneo e urgente. Sono esclusi i procedimenti consensuali e quelli dichiarati improcedibili. Questo sottogruppo di 679 procedimenti è stato analizzato nell'ambito dell'inchiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, su un campione rappresentativo di fascicoli iscritti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 (Fonte: *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, p. 25).

dinamiche abusive. La Commissione osserva: “*Non si può reprimere la violenza domestica nella normativa sanzionatoria penale e nei procedimenti penali, ed ignorarne gli effetti nei procedimenti che abbiano ad oggetto l’affidamento dei figli*” (Relazione, p. 2).

Il vuoto istruttorio nei procedimenti civili e minorili. Accanto alla rimozione interpretativa, si riscontra un vuoto strutturale sul piano istruttorio. Solo nel 50% dei casi analizzati è stata effettivamente disposta un’istruttoria. Nei procedimenti in cui essa è stata attivata, gli strumenti probatori sono spesso utilizzati in modo parziale o inadeguato:

- Solo il 6,8% dei fascicoli ha previsto interrogatori formali delle parti;
- Solo il 38,3% ha acquisito documentazione esterna (relazioni scolastiche, sanitarie, ecc.);
- Solo nel 41,9% è stato acquisito materiale proveniente da procedimenti penali paralleli, nella quasi totalità dei casi (93,3%) su iniziativa di parte e solo nel 6,7% d’ufficio⁵.

Questa situazione evidenzia “*l’assenza di una prassi consolidata e sistematica di accertamento della violenza*”, anche in presenza di allegazioni documentate. Questi dati rivelano una sostanziale inattuazione dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul, che impone la valutazione prioritaria della sicurezza del minore e del genitore non violento.

6.2.1.4. L’equivoco tra conflitto familiare e violenza domestica

Una delle criticità centrali emerse dall’indagine della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio riguarda la tendenziale equiparazione, nella prassi giudiziaria, tra violenza domestica e conflitto familiare. Le dinamiche di maltrattamento vengono frequentemente trattate come meri dissidi relazionali o “crisi di coppia”, con gravi conseguenze in termini di tutela della vittima e protezione del minore. “Nel 57,9% dei fascicoli contenenti allegazioni di violenza documentata, i

⁵ I dati si riferiscono a un campione di 584 procedimenti civili ordinari, esclusi i casi consensuali e improcedibili. Fonte: *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, p. 27.

provvedimenti presidenziali non fanno alcuna menzione né della violenza né del conflitto, e solo nel 21,1% si utilizza il termine corretto”⁶. (*Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, p. 25). Questa scelta linguistica non è neutra: “La confusione tra i due termini, che altri non è che la manifestazione di una posizione ideologica ben precisa, attribuisce alle vittime, in maniera errata e confondente, pari responsabilità dei comportamenti violenti ponendo vittime ed aggressori sullo stesso piano e giustificando i comportamenti violenti come possibili forme reattive, inficiando così, sin dall’inizio, la messa in atto di interventi adeguati” (*Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, cit., p. 26). Si tratta, in altri termini, di un processo di neutralizzazione della violenza, che finisce per trasformare la vittima in corresponsabile del proprio maltrattamento e per legittimare decisioni ispirate alla meccanica applicazione del principio di bigenitorialità, anche in contesti di abuso.

Come sottolinea ancora la Commissione, il mancato riconoscimento della violenza si traduce esso stesso in una forma di vittimizzazione secondaria: “Il mancato riconoscimento della violenza è di per sé una forma di vittimizzazione secondaria, perché si traduce inevitabilmente in una denegata giustizia, quantomeno agli occhi della vittima che ha subito violenza per tanto tempo [...] e che non può sentirsi adeguatamente difesa da un sistema che la giudica anziché proteggerla”. (*Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, p. 27) Questo slittamento semantico ha implicazioni sistemiche: l’adozione di provvedimenti standardizzati, che ignorano il contesto di violenza, è una delle sue manifestazioni più evidenti.

6.2.1.5. *L’ideologia dell’affido condiviso*

L’applicazione del modello legale di affidamento condiviso, introdotto con la legge 54/2006, si è progressivamente cristallizzata come standard prevalente anche in presenza di violenza. Nei dati analizzati, l’affidamento condiviso viene disposto nel 63,8% dei casi, mentre solo nel 12,4% è previsto l’affido esclusivo alla madre e nel 2,4% ai servizi

⁶ Il dato si riferisce a un sottogruppo di 323 fascicoli (su 406 con documentazione di violenza allegata), selezionati tra quelli in cui non si sono verificate consensualizzazioni e non vi è stata dichiarazione di improcedibilità. Fonte: *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, p. 26.

sociali⁷. Tale applicazione meccanica del principio di bigenitorialità è stata oggetto di crescente attenzione da parte di organismi internazionali. In particolare, il GREVIO, nel suo Rapporto di Valutazione sull'Italia (2020), ha evidenziato che: “Le disposizioni di legge vigenti non prevedono un obbligo esplicito per le autorità competenti di garantire che, nel definire i diritti di affidamento e di visita, si tenga conto degli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, come invece richiesto dall’articolo 31, paragrafo 1” (GREVIO, 2020, §180). Il Rapporto prosegue osservando che, nonostante alcuni strumenti normativi siano già presenti nel diritto civile italiano, essi vengono raramente utilizzati per proteggere donne e minori nei casi di violenza domestica. Inoltre, viene denunciata l’influenza della cultura della bigenitorialità anche in contesti violenti, l’uso improprio della nozione di alienazione parentale e la tendenza a neutralizzare la violenza nei procedimenti civili, con conseguente vittimizzazione secondaria delle madri e dei figli (§§181–184).

Queste criticità erano già state segnalate nel 2012 da Rashida Manjoo, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, che – a seguito di una visita ufficiale in Italia – dichiarava: “La pratica del concedere sistematicamente l’affidamento condiviso dei genitori, anche nei casi di violenza intrafamiliare a cui assistono i minori, consente il perpetuarsi della violenza domestica contro le donne divorziate e separate” (UN, Report of the Special Rapporteur, 2012).

Anche il Comitato CEDAW, nelle Osservazioni conclusive all’Italia (2024), ha espresso preoccupazione per l’uso di meccanismi alternativi alla giustizia formale – come la conciliazione, la mediazione o la giustizia riparativa – anche in contesti di violenza. Raccomanda che: “Tali meccanismi non siano prioritari rispetto all’azione penale nei procedimenti giudiziari e non costituiscano un ostacolo all’accesso alla giustizia per le donne” (CEDAW/C/ITA/CO/8, §28(f)). Ha inoltre invitato l’Italia a rafforzare l’istituzione di tribunali specializzati sulla violenza di genere in tutte le regioni.

⁷ I dati si riferiscono a 529 sentenze definitive relative a procedimenti civili con figli minori, analizzate nell’ambito dell’inchiesta della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Fonte: *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, pp. 34–35.

A livello nazionale, il Rapporto delle Associazioni di Donne⁸ – trasmesso al GREVIO come contributo della società civile – ha documentato come, nei procedimenti civili e minorili, il principio dell'affido condiviso venga frequentemente anteposto alla valutazione del rischio, con una sistematica sottovalutazione della violenza domestica. In molti casi, i servizi sociali tendono a ritenere la donna un genitore inadeguato, mentre la violenza non viene considerata nel giudizio sulla genitorialità: “Il principio dell'affidamento condiviso viene anteposto ai diritti dei minori, considerando spesso la donna come genitore inadeguato. La magistratura non riconosce la violenza alle donne, la violenza domestica e/o la violenza assistita” (Rapporto delle Associazioni di Donne, 2024, p. 47).

6.2.1.6. Criticità nei servizi sociali e nelle consulenze tecniche d'affidamento

Il ruolo dei servizi socioassistenziali. Nel 88,7% dei procedimenti civili minorili analizzati (439 su 495), il Tribunale per i minorenni ha delegato ai servizi socioassistenziali lo svolgimento delle indagini, attribuendo loro un ruolo centrale nell'acquisizione di informazioni sul contesto familiare e nella redazione delle relazioni socio-ambientali. Tuttavia, nel 68,2% di questi casi (299 su 439), la delega non contiene alcun riferimento alla violenza, nonostante le allegazioni presenti. Nel 95,3% dei casi (418 su 439), inoltre, non viene espressamente demandato l'ascolto del minore ai servizi, che compare solo nel 4,7% dei casi (21 su 439). Seppur nel 70,5% dei casi (309 su 439) le relazioni dei servizi contengano un riferimento alla violenza, nel 21,1% di questi (65 su 309) sono comunque stati disposti incontri congiunti tra le parti, senza alcuna misura di tutela. Ancora più grave è il fatto che solo nel 37,4% dei casi in cui la violenza è rilevata, essa venga valutata come elemento determinante nell'elaborazione degli interventi⁹.

⁸ Il Rapporto delle Associazioni di Donne costituisce un documento redatto da organizzazioni della società civile italiana, inviato al GREVIO come rapporto ombra (*shadow report*).

⁹ I dati si riferiscono all'analisi di 495 procedimenti civili minorili con allegazioni di violenza domestica o disfunzionalità genitoriale, iscritti nel marzo 2017 presso 12 Tribunali per

Questo conferma che, nella maggioranza dei casi, i servizi sociali non adottano specifiche misure protettive, anche in presenza di procedimenti penali aperti, relegando la violenza a un fattore secondario rispetto al principio della bigenitorialità.

Le consulenze tecniche d'ufficio e l'ideologia della bigenitorialità. Le consulenze tecniche d'ufficio (CTU), pur rappresentando uno strumento centrale per l'istruttoria nei procedimenti civili, sono state disposte solo nel 17,8% dei casi del campione analizzato dai Tribunali ordinari (102 su 572¹⁰). Questo dato contrasta con quanto rilevato nei Tribunali per i minorenni, dove il ricorso alle CTU è risultato residuale (solo nel 2,3% dei casi, ovvero 11 su 495¹¹), confermando così il diverso assetto procedurale delle due giurisdizioni.

Tornando ai dati dei tribunali ordinari, l'indagine ha evidenziato gravi criticità metodologiche e culturali nell'utilizzo delle CTU, soprattutto nei casi con allegazioni di violenza domestica. Tra le 102 consulenze analizzate:

- nel 28,8% emergono diagnosi generiche o vere e proprie etichettature psichiatriche a carico delle madri, anche in assenza di un fondamento clinico documentato;
- nel 78,4% dei casi non viene fatta alcuna valutazione della presenza di violenza per definire la metodologia di intervento;
- nel 22,2% compaiono riferimenti metodologici che pongono la bigenitorialità come fulcro della valutazione genitoriale, anche in contesti in cui vi siano indizi di violenza;
- nel 29,3% dei casi è stato adottato il cosiddetto criterio dell'accesso, riconducibile all'impostazione della sindrome di alienazione parentale (PAS), pur senza che questa venga esplicitamente menzionata.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato con chiarezza

i Minorenni. Di questi, in 439 casi il Tribunale ha delegato le indagini ai servizi socioassistenziali (Fonte: *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, pp. 47-49).

¹⁰ I dati si riferiscono a 572 procedimenti civili ordinari con allegazioni di violenza, analizzati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, pp. 31-33.

¹¹ I dati si riferiscono a 495 procedimenti civili minorili ex artt. 330 e 333 c.c., selezionati tra quelli con allegazioni di violenza o disfunzionalità genitoriale. *Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, 2023, pp. 47-49.

che: “La PAS non è una teoria fondata su basi scientifiche e non può costituire il fondamento di consulenze o provvedimenti giudiziari” (Cass. civ., n. 9691/2022). Nella stessa sentenza viene inoltre richiamata la violazione del principio del giusto processo e della dignità della persona, qualora la decisione venga fondata su concetti privi di validità scientifica e radicati in pregiudizi di genere. Nonostante questi chiari orientamenti giurisprudenziali, la funzione epistemica della CTU continua ad esercitare un’influenza pressoché determinante: nel 61,5% dei casi, infatti, le indicazioni del perito vengono integralmente recepite nei provvedimenti finali, determinando di fatto l’esito del procedimento.

La Commissione parlamentare d’inchiesta conclude che: “Tale cecità rispetto alla violenza ed ai suoi drammatici portati è probabilmente conseguenza della mancata specializzazione dei consulenti tecnici – per i quali non esistono elenchi specifici di professionisti specializzati sull’argomento – per questo motivo ci si trova innanzi a stigmatizzazioni apodittiche che lasciano quantomeno perplessi” (*Relazione sulla vittimizzazione secondaria*, p. 33).

6.2.1.7. Considerazioni conclusive: disfunzioni sistemiche, ostacoli culturali e impunità giudiziaria

L’analisi condotta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta evidenzia un quadro di disfunzionalità persistente nel sistema giudiziario civile e minorile italiano in materia di violenza domestica. In particolare, la relazione finale segnala una preoccupante assenza di attenzione specifica alla violenza anche quando essa è esplicitamente allegata dalle parti, e persino in presenza di procedimenti penali pendenti o di provvedimenti giudiziari già emessi: “Nella maggior parte dei procedimenti analizzati, sia presso i Tribunali ordinari che per i minorenni, non emerge una specifica attenzione al tema della violenza domestica, anche in presenza di allegazioni di parte in merito all’esistenza di condotte violente, e in alcuni casi persino in presenza di provvedimenti emessi nell’ambito di procedimenti penali (misure cautelari [...]; sentenze penali di condanna emesse in primo grado)” (p. 82). In

molti casi, le istruttorie appaiono lacunose o del tutto assenti, e il coordinamento tra le autorità giudiziarie coinvolte risulta, secondo la Commissione, spesso limitato o inesistente: “Nessuna specifica istruttoria viene compiuta per verificare se, in concreto, le condotte violente descritte dalla donna negli atti di causa o riferite nel corso delle udienze, siano state poste in essere. Solo in pochi casi si realizzano forme di coordinamento tra le autorità giudiziarie” (p. 82).

A ciò si aggiunge l’adozione ricorrente di provvedimenti standardizzati, che tendono a ignorare completamente la presenza di violenza: “È frequente la cosiddetta ‘consensualizzazione’ del procedimento, con recepimento da parte del giudice, di accordi conclusi dalle parti, nei quali la violenza domestica non viene considerata, e vengono omologate condizioni di affidamento standardizzate” (p. 82).

Il ruolo del pubblico ministero risulta, in tale contesto, frequentemente formale e privo di un intervento attivo sul tema della violenza: “La presenza del Pubblico ministero è quasi sempre formale, con interventi e conclusioni che anche in presenza di allegazioni di violenza domestica non fanno alcun riferimento a queste condotte” (p. 82).

Particolarmente critici sono i provvedimenti che dispongono il collocamento coatto dei minori in strutture terze, spesso adottati senza un’adeguata analisi dei rischi e con l’uso della forza pubblica: “In alcuni casi, viene persino disposta l’adozione di provvedimenti molto invasivi, quali il collocamento dei minori in strutture terze, anche con l’utilizzo della forza pubblica per l’esecuzione dei provvedimenti, in mancanza di adeguata ponderazione rischi/benefici” (p. 83).

Infine, la Commissione evidenzia un effetto sistemico di penalizzazione delle madri vittime di violenza, in particolare nei provvedimenti relativi all’affidamento e alla responsabilità genitoriale: “Nei casi specifici la madre vittima di violenza sia sempre penalizzata nei provvedimenti relativi all’affidamento e alla responsabilità genitoriale, con la previsione di regimi di visita ai propri figli fortemente punitivi” (p. 83).

Nel complesso, queste criticità delineano una situazione che può essere letta come un deficit sistemico di tutela per le donne e i minori

vittime di violenza. Il mancato accertamento della violenza, la sovrapposizione tra conflitto e maltrattamento, la delega eccessiva ai consulenti tecnici e la neutralizzazione delle condotte abusive mediante provvedimenti standardizzati sembrano configurare una forma di impunità giudiziaria strutturale, potenzialmente in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, in particolare dall'art. 31 sulla custodia e la protezione dei minori.

A queste evidenze si affiancano ulteriori elementi di criticità di natura strutturale, organizzativa e culturale, che contribuiscono a rendere disomogenea e inefficace l'applicazione delle norme vigenti. Nonostante un impianto legislativo sempre più articolato e formalmente allineato agli standard internazionali, la giurisprudenza italiana continua a mostrare difficoltà significative nella sua implementazione. Tali difficoltà non sembrano riconducibili a una carenza normativa, bensì a un'applicazione spesso incoerente e frammentaria, condizionata da prassi locali e da resistenze culturali profonde.

Limiti strutturali e culturali del sistema giudiziario. Organismi come GREVIO, il Comitato CEDAW e la stessa Commissione parlamentare sul femminicidio sottolineano che la risposta giudiziaria alla violenza di genere continua a essere compromessa da stereotipi di genere, approcci difensivi e una scarsa specializzazione. In ambito penale, in particolare, si registra un divario significativo tra il numero di denunce e le condanne effettive, che non può essere spiegato solo con la reticenza delle vittime, ma deve essere ricondotto anche a criticità sistemiche: la scarsa formazione specifica dei magistrati, l'uso esteso di riti alternativi anche in presenza di condotte gravi, e una tendenza alla sottovalutazione della violenza nelle fasi iniziali del procedimento.

Debolezze organizzative e disomogeneità territoriali. Secondo la *Relazione 2024 del Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM, 2024), oltre l'80% degli uffici giudiziari identifica come principale criticità l'eccessivo carico di lavoro, aggravato da carenze croniche di personale giudiziario, amministrativo e di supporto. A ciò si sommano la complessità tecnica di molte indagini, la lentezza dei procedimenti, l'eccessiva burocratizzazione delle prassi operative, e una valutazione spesso formale e poco contestualizzata del rischio.

Un aspetto particolarmente problematico riguarda l'assenza di una specializzazione uniforme: solo il 31% delle Procure Generali ha attivato percorsi formativi mirati, mentre nella restante parte del territorio i procedimenti vengono trattati senza linee guida condivise, alimentando significative diseguaglianze interpretative e operative. Questa disomogeneità si traduce in decisioni diseguali tra distretti, compromettendo l'uniformità della tutela prevista dall'ordinamento. Quando tali criticità strutturali si intrecciano con una cultura giuridica ancora reticente al riconoscimento pieno della violenza di genere, gli strumenti normativi disponibili rischiano di perdere efficacia, rafforzando la sfiducia delle vittime nel sistema e ostacolando il percorso di denuncia e protezione.

In conclusione, l'analisi delle risposte giurisprudenziali e istituzionali alla violenza di genere restituisce l'immagine di un sistema di tutela disomogeneo e strutturalmente carente. A fronte di un impianto normativo formalmente adeguato e di consolidati orientamenti giurisprudenziali, permane una profonda distanza tra il diritto enunciato e le prassi applicative. In particolare, la gestione della violenza domestica nei procedimenti civili e minorili rivela criticità strutturali che impongono un ripensamento radicale delle prassi giudiziarie: dalla formazione specialistica obbligatoria dei magistrati, alla definizione di protocolli unificati, fino all'adozione di standard valutativi coerenti con i diritti delle vittime. Solo una revisione dell'approccio culturale ed epistemico del sistema potrà garantire un'effettiva protezione, prevenendo forme di vittimizzazione secondaria, anche quando prodotte – consapevolmente o meno – dalle stesse istituzioni.

6.2.2. L'inchiesta parlamentare sui femminicidi: lacune giudiziarie e criticità strutturali

La presente sezione si basa sulla *Relazione «La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018»*, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018.

6.2.2.1. Introduzione: obiettivi dell'inchiesta

In linea con il mandato istituzionale (art. 2, co. 1, lett. a), la Commissione ha deliberato di condurre un'indagine sistematica su 211 casi di femminicidio, intesi come uccisioni di donne da parte di uomini per motivi connessi al genere, commessi nel biennio 2017–2018. Questo periodo è stato scelto per garantire la disponibilità di fascicoli processuali completi e procedimenti almeno definiti in primo grado, benché antecedente a importanti riforme legislative (Legge n. 33/2019 e “Codice Rosso”, Legge n. 69/2019). L'inchiesta, di natura qualitativa e quantitativa, ha avuto l'obiettivo di:

- individuare le disfunzioni strutturali del sistema giudiziario e istituzionale nella prevenzione dei femminicidi;
- valutare l'effettiva applicazione delle norme nazionali e sovranazionali in materia di tutela delle vittime;
- analizzare, attraverso la lettura integrale dei fascicoli giudiziari, le caratteristiche delle vittime e degli autori, le dinamiche dei crimini, i fattori di rischio (inclusa la presenza di denunce precedenti), l'adozione o meno di misure cautelari, le modalità delle indagini e le sentenze emesse.

Sono stati esaminati atti processuali completi, incluse sentenze, richieste del PM, provvedimenti cautelari, consulenze tecniche e altri elementi rilevanti, ottenuti dai distretti di Corte d'Appello competenti. I dati sono stati elaborati statisticamente e rappresentati tramite diagrammi di flusso, tabelle e grafici, e affiancati da un'analisi giuridica e procedurale approfondita.

L'indagine si è ispirata anche agli standard elaborati da organismi sovranazionali – in particolare il CEDAW e il Consiglio d'Europa, attraverso la Convenzione di Istanbul – per analizzare le dinamiche dei femminicidi, identificare fattori di rischio e lacune nelle risposte istituzionali.

6.2.2.2. Risposta giudiziaria e misure di protezione disattese

Solo il 15% delle donne uccise aveva denunciato l'autore delle violenze. Ciascuna di loro aveva presentato in media 2,3 denunce, spesso

per reati gravi e reiterati: maltrattamenti, minacce armate, *stalking*, lesioni. In sei casi su 29 il pubblico ministero ha richiesto misure cautelari, concesse solo in tre. Nei restanti 23 procedimenti, non è stata adottata alcuna protezione, neanche in presenza di aggressori recidivi o di multiple denunce corredate da richieste d'aiuto documentate. Il tempo medio tra la prima denuncia e l'omicidio è stato di 2,4 anni – un lasso temporale che avrebbe potuto consentire un intervento risolutivo. Tuttavia, molte segnalazioni sono state archiviate o derubricate a “conflitti familiari”, ignorando il contesto violento. Il dato più allarmante riguarda l'assenza di denuncia: l'85% delle vittime non si era mai rivolto alle forze dell'ordine. La Commissione osserva che: “È ineludibile comprendere perché l'85 per cento delle donne uccise (e chi era a loro più vicino) non aveva presentato alcuna denuncia”.

Le motivazioni sono molteplici: timore di ritorsioni, dipendenza economica, tutela dei figli, sfiducia nelle istituzioni, o il rischio di perdere la responsabilità genitoriale. In numerosi fascicoli, le donne avevano ritrattato o rimesso la querela per proteggere i figli o per paura di ripercussioni, decisioni spesso interpretate come inattendibilità, con conseguente chiusura dei procedimenti.

Come ammonisce la Commissione: “La remissione di querela o le ritrattazioni delle persone offese vittime di violenza di genere sono connesse alla dinamica della relazione (il ciclo della violenza) e, proprio per questo, è quanto mai necessario che le istituzioni siano nelle condizioni di valutarle correttamente”.

6.2.2.3. Rito abbreviato, condanne e attenuanti

Dei 118 procedimenti esaminati (98 conclusi, 20 pendenti), 13 si sono chiusi con l'ergastolo, 22 con una condanna a 30 anni e 29 con pene tra i 15 e i 20 anni – fascia più frequente. In 11 casi la pena è stata inferiore ai 15 anni; 17 procedimenti si sono conclusi con assoluzioni. Tra le sentenze ancora pendenti, prevalgono pene inferiori ai 15 anni (25%), seguite da condanne tra 15 e 20 anni ed ergastoli (entrambe al 20%). In circa l'80% dei casi è stato applicato il rito abbreviato, con

conseguente riduzione automatica della pena. Alcune condanne inizialmente all'ergastolo sono state ridotte a 30 anni in appello. L'uso delle attenuanti generiche è ricorrente, con motivazioni fondate su incensuratezza, confessione o condizioni personali dell'imputato (difficoltà economiche, legami familiari), anche in presenza di condotte estremamente violente.

6.2.2.4. Perizie psichiatriche e riqualificazioni del reato

In circa la metà dei procedimenti è stata disposta una perizia psichiatrica. Solo in pochi casi è stata accertata una patologia significativa, portando all'assoluzione o al riconoscimento del vizio parziale di mente. Tali condizioni risultavano, per lo più, non documentate prima del fatto, ma emerse durante il processo. In altri casi si è assistito a una riqualificazione del reato: da omicidio volontario a ipotesi meno gravi (omicidio preterintenzionale, maltrattamenti seguiti da morte), con condanne inferiori a dieci anni.

6.2.2.5. Conclusioni

La Convenzione di Istanbul rappresenta un punto di svolta nel riconoscimento della violenza contro le donne come violazione dei diritti umani, radicata in modelli culturali e sociali strutturali di dominio maschile. La Relazione della Commissione parlamentare sul femminicidio ribadisce con chiarezza questo approccio, affermando: “[...] si tratti di una violazione dei diritti umani la cui radice è costituita da strutture sociali e culturali egemoniche nelle relazioni tra generi” (p. 99).

L'inchiesta della Commissione ha messo in luce gravi carenze nella risposta statale e giudiziaria, tanto sul piano preventivo quanto su quello della protezione effettiva delle vittime. In particolare, ha rilevato: “Il mancato inquadramento del femminicidio come apice di pregresse, gravi e reiterate violenze (anche psicologiche)” (p. 99), insieme a una tendenza preoccupante ad assimilare la violenza domestica a un semplice conflitto familiare. Questo approccio riduttivo contribuisce a oscurare la gravità delle condotte e a incrementare il rischio per le donne.

Sul versante del coordinamento istituzionale, la Commissione denuncia:

- l'assenza di un sistema integrato tra operatori giudiziari, sanitari e sociali;
- la frammentazione informativa tra giurisdizioni civili, penali e minorili.

Queste criticità si traducono in una risposta giudiziaria spesso inefficace e non tempestiva: “La risposta istituzionale alla violenza di genere non è sempre pronta, immediata ed efficace, soprattutto per quanto riguarda la protezione delle donne e dei bambini” (p. 100). Anziché colpire efficacemente i responsabili delle violenze, il sistema finisce spesso per aggravare la posizione delle vittime, ad esempio attraverso collocamenti prolungati in case rifugio, senza interventi diretti sull'aggressore. A ciò si sommano la lentezza dei procedimenti e un impiego insufficiente degli strumenti giuridici disponibili.

L'effetto complessivo è una crescente sfiducia nelle istituzioni e una maggiore reticenza a denunciare. Un'ultima riflessione della Commissione, particolarmente incisiva, richiama la responsabilità delle istituzioni nel comprendere e rimuovere gli ostacoli alla denuncia: “È ineludibile comprendere perché l'85 per cento delle donne uccise (e chi era a loro più vicino) non aveva presentato alcuna denuncia” (p. 100).

In questo scenario, non sembra più centrale interrogarsi sull'adeguatezza formale del quadro normativo – ormai sostanzialmente allineato, almeno sul piano testuale, agli standard internazionali – bensì sulla sua effettiva capacità di tradursi in prassi coerenti, tempestive e tutelanti. Appare dunque imprescindibile riflettere sull'efficacia dell'applicazione giudiziaria e sull'idoneità del sistema nel garantire alle vittime un accesso concreto alla giustizia e a misure di protezione realmente accessibili e credibili.